



Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulla caratterizzazione del pollame è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr),

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza le seguenti espressioni sono sostituite:

- a. «Ufficio federale» con «UFAG»
- b. Concerne soltanto il testo tedesco
- c. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino.

² Per carne s'intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s'intende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata.

³ Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d'ingrasso.

Art. 5 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2

- 1 RS 916.342
- 2 RS 910.1

¹ I controlli da parte dell'ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest'ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell'allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:

- c. nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all'anno;
- d. nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all'anno.

² L'ente di certificazione informa l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.

Art. 7 cpv. 2

² Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2008³ sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:

Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008 Disposizione della presente ordinanza

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| a. Allegato V punto b | Articolo 2 capoverso 1 lettera a («Estensivo al coperto») |
| b. Allegato V punto c | Articolo 2 capoverso 1 lettera c («All'aperto ») |
| c. Allegato V punto d | Articolo 2 capoverso 1 lettera d («Rurale all'aperto ») |
| d. Allegato V punto e | Articolo 2 capoverso 1 lettera e («Rurale in libertà») |

Art. 8 cpv. 1

¹ L'UFAG esegue la presente ordinanza, fatto salvo l'articolo 9.

Art. 10

Abrogato

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

³ Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(art. 2)

Esigenze relative all'utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento

n. 2

2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» può essere utilizzata soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell'articolo 74 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴ sui pagamenti diretti nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

n. 3 lett. a, b ed e

3. All'aperto

La designazione «All'aperto» può essere utilizzata soltanto:

- a. se le disposizioni dell'articolo 75 dell'ordinanza sui pagamenti diretti concernenti le uscite regolari all'aperto e le relative disposizioni di esecuzione sono rispettate per i polli e i tacchini;
- b. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede 27,5 kg di peso vivo per i polli e 25 kg di peso vivo per i tacchini; all'atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento della superficie dell'area con clima esterno;
- e. se l'alimento somministrato durante il finissaggio contiene almeno il 65 per cento di cereali, tenendo presente che può essere computato un massimo del 15 per cento di sottoprodotti cerealicoli.

n. 4 Frase introduttiva e lett. b ed e nonché n. 4.2

4. Rurale all'aperto

4.1 La designazione «Rurale all'aperto» può essere utilizzata soltanto:

- b. se la densità per metro quadrato di pavimento di pollaio non eccede:
 1. nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non eccedono 150 m² di pavimento e permettono l'accesso a un'area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di peso vivo per m²; all'atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell'area con clima esterno;

⁴ RS 910.13

2. nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo; all'atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell'area con clima esterno;
- e. i polli dal 42° giorno di vita e i tacchini dal 56° giorno di vita hanno accesso al pascolo durante tutta la giornata; in caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l'età degli animali, è possibile limitare l'accesso al pascolo;
- 4.2 Se le esigenze di cui al numero 3 non possono essere adempiute per un determinato periodo a causa di una misura delle autorità, per la caratterizzazione della carne può essere comunque utilizzata la designazione «Rurale all'aperto»:
- a. se l'accesso previsto per gli animali all'area con clima esterno secondo l'articolo 74 dell'ordinanza sui pagamenti diretti è stato garantito ininterrottamente; e
 - b. se la durata dell'inosservanza delle esigenze di cui al numero 3 non supera 16 settimane.